
DANNO
PATRIMONIALE:
stato dell'arte
e prospettive
future
10 ottobre
2025
Venezia
Centro Pastorale
"Cardinale G. Urbani"

Il disvalore lavorativo post trauma: criticità metodologiche, modelli valutativi e sfide emergenti

Prof. Arnaldo Migliorini

anche dalla cortesia del Prof. Carlo Moreschi

DEFINIZIONI

La **capacità lavorativa specifica** rappresenta l'idoneità di un soggetto a continuare a svolgere la medesima attività lavorativa, o altra ad essa similare, già in concreto da egli posta in essere e confacente alle sue caratteristiche e attitudini (età, sesso, studi conseguiti, percorsi formativi, esperienze lavorative pregresse)

Per **capacità lavorativa generica** si intende la generica validità psico-fisica potenziale del soggetto o la capacità dell'individuo medio di espletare un lavoro di tipo generico (lavoro manuale di tipo agricolo, lavoro industriale con profilo di specializzazione trascurabile, attività di tipo impiegatizio con mansioni di ordine, ecc.)

DEFINIZIONI

Viene definita incapacità lavorativa specifica l'impossibilità totale o parziale, per il soggetto che ha riportato un danno, di poter proseguire il lavoro svolto prima dell'infortunio.

(Cass. Sez. 3, 13/07/1964, n.1870)

Per incapacità lavorativa generica, che può configurarsi come totale perdita o riduzione, si allude alla potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto, ed è definita dalla giurisprudenza come "*la sopravvenuta inidoneità del soggetto danneggiato allo svolgimento delle attività lavorative che, in base alle condizioni fisiche, alla preparazione professionale e culturale, sarebbe stato in grado di svolgere*"

(Cass. Civ., 9 marzo 2001, n. 3519)

AMBITO RESPONSABILITÀ CIVILE

- Danno **patrimoniale**
  - Danno emergente
  - Danno lucro cessante
- Danno **non patrimoniale**
- Danno biologico
- Danno morale
- Danno dinamico relazionale

DANNO PATRIMONIALE

- **Danno emergente**: spese che il soggetto leso deve sostenere a seguito del sinistro per curarsi
  - Spese per diagnosi e cura già sostenute e da sostenere in futuro: visite specialistiche, farmaci, fisioterapie, ortesi, protesi...
  - Altre spese: cartella clinica, copia CD, trasporti in ambulanza finalizzati a diagnosi e cura, noleggio magnetoterapia
- **Lucro cessante**: riduzione del reddito attuale o futuro per tutti i guadagni che la menomazione riportata nel sinistro ha impedito (o impedirà) di conseguire

AMBITO RC

La **capacità lavorativa specifica** concerne l'idoneità a continuare a svolgere l'attività lavorativa attualmente esercitata dall'infortunato oppure un'attività diversa ma comunque coerente con le sue attitudini.

Per individuare il novero dei lavori confacenti al soggetto interessato, occorre prendere in considerazione una serie di fattori, tra cui l'età, il sesso, e il suo percorso formativo, considerato sia a livello di studi che di precedenti esperienze lavorative.

La perdita della capacità lavorativa specifica **configura un danno di natura patrimoniale**; nello specifico un **danno da lucro cessante.**

LA STORIA



Regola del calzolaio

«Un calzolaio, per esempio, eseguisce due scarpe e un quarto al giorno; voi avete indebolito la sua mano che non riesce a fare che una scarpa; voi gli dovete il valore di una fattura di una scarpa e un quarto, moltiplicando pel numero dei giorni che gli restano di vita, meno i giorni festivi»

1821, Melchiorre Gioia



Prima dell'introduzione del concetto di danno biologico, la regola del calzolaio venne integrata dal concetto di **danno di capacità lavorativa generica** per risarcire anche i soggetti non lavoratori.

Fine anni 20 del 1900, Cazzaniga

«...capacità di riserva differenziata e potenziale intrinseca a ogni individuo...»

«Tutti i lavori sono specifici: si potrà parlare di mestieri specializzati o no, di qualificati o no; che richiedono l'apprendistato o meno; ma anche il lavoro di manovalanza, non qualificato, è un lavoro specifico, che richiede speciali qualità fisiche che non sono di tutti.»

C. Gerin

«la stessa tradizionale, ma sempre meno marcata distinzione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale va intesa nel senso della prevalenza, in quanto non vi è lavoro manuale che non riconosca anche una componente intellettuale e viceversa»

Franchini

Valutazione dell'incapacità lavorativa specifica

Già nel 1952, alle Giornate medico legali triestine, il Gerin propose di sostituire la valutazione percentualistica del danno alla capacità lavorativa specifica con una valutazione più descrittiva stabilendo:

- se l'invalidità non ha ripercussioni sulla capacità lavorativa
- se l'invalidità ha ripercussioni sull'incapacità lavorativa ma non vi è incompatibilità assoluta
- se l'invalidità è incompatibile con l'attività professionale esercitata, ma è compatibile, senza o con limitazioni, con professioni della stessa categoria tecnico sociale
- se l'invalidità è incompatibile con l'attività professionale esercitata e con professioni della stessa categoria, ma è compatibile (senza o con limitazioni) con altre categorie professionali contrastanti o no con la personalità del sinistrato
- l'invalidità è incompatibile con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa

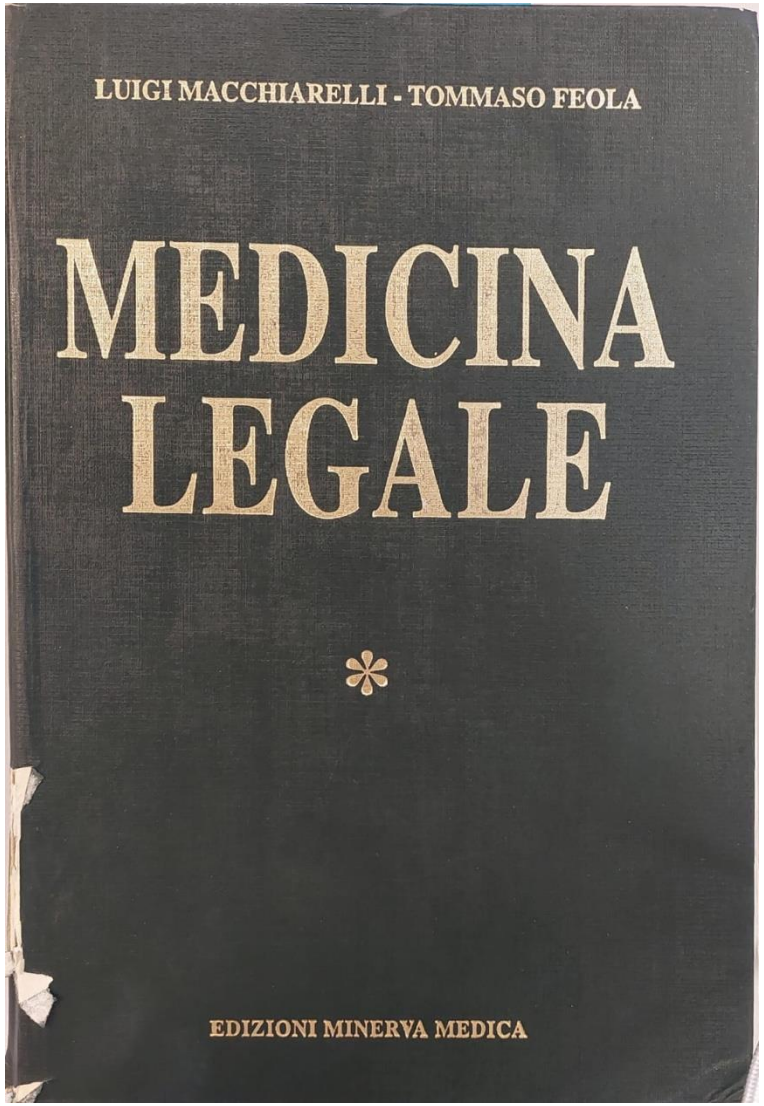
Domenici e Selvaggio prospettano tre principali situazioni di incidenza negativa delle menomazioni sulla capacità lavorativa specifica:

- non incidenti sull'attività lavorativa
- incidenti negativamente sull'attività lavorativa ma non con essa incompatibili (distinte in menomazioni per le quali non si può provare attuale riduzione del reddito per cui il CT deve limitarsi a segnalare al giudice la situazione e menomazioni che hanno provocato una riduzione del reddito per le quali il CT deve formulare giudizio di compatibilità tra menomazioni stesse e riduzione del reddito)
- incompatibili con l'attività lavorativa esercitata per le quali il ristoro del danno patrimoniale si impone

Umani Ronchi condivide tale teoria ritenendo l'approccio valutativo percentualistico errato.

Il passaggio dal concetto patrimonialistico del risarcimento del danno alla persona al concetto personalistico avvenne gradualmente nel corso degli anni.

La Sentenza n. 184 della Corte Costituzionale del 14 luglio 1986 introdusse la categoria del danno alla salute (quale pregiudizio da risarcire), mentre il danno patrimoniale e quello morale come sue eventuali conseguenze.



Sentenza della Cassazione Civile III sez. 16 giugno 1987

«Nel caso in cui si tratta di stabilire se, in conseguenza di un sinistro, siano rimasti all'infortunato postumi di carattere permanente ed in quale misura questi abbiano, in ipotesi, inciso sulle molteplici attività naturalmente connesse alla vita dell'essere umano, si deve tener conto, in particolare, del mestiere a cui il danneggiato è dedito o del lavoro abitualmente svolto, quale parametro concreto per la determinazione del danno subito.»

«...occorre tenere distinte le due valutazioni: quella dell'invalidità e quella della incapacità lavorativa, lasciando al magistrato di fissare per quest'ultima la cifra percentuale, in base sia agli elementi biologico-professionali fornitigli dal perito, sia ad elementi economico-sociali assunti con gli altri mezzi ordinari di prova, non di competenza medica...»

C. Gerin

...Starà al magistrato infine valorizzare i dati biologici-professionali che gli avremo fornito e trarre da essi gli elementi più utili per un equo risarcimento del danno...

Introna prospettò che

«...si potrebbe ricorrere all'appensantimento progressivo del valore economico di ciascun % di danno biologico quando la menomazione è tale da suscitare il danno conseguenza sottoforma di danno patrimoniale in senso stretto...

nei casi in cui il soggetto è occupato e conserva il suo posto di lavoro ma la menomazione psico-fisica crea fondati ostacoli alla progressione di carriera... è da ritenere che la proposta di non fornire % per l'invalidità lavorativa e procedere solo con criterio descrittivo sia teoricamente esatta ma crei difficoltà al giudice il quale ha comunque bisogno di un numero per impostare il calcolo del danno patrimoniale in senso proprio...

d'altra parte è difficile indicare una % esatta d'invalidità lavorativa e quindi è opportuno che il medico legale fornisca una fascia d'invalidità professionale...»

Consensus Conference FAMLI (2007)

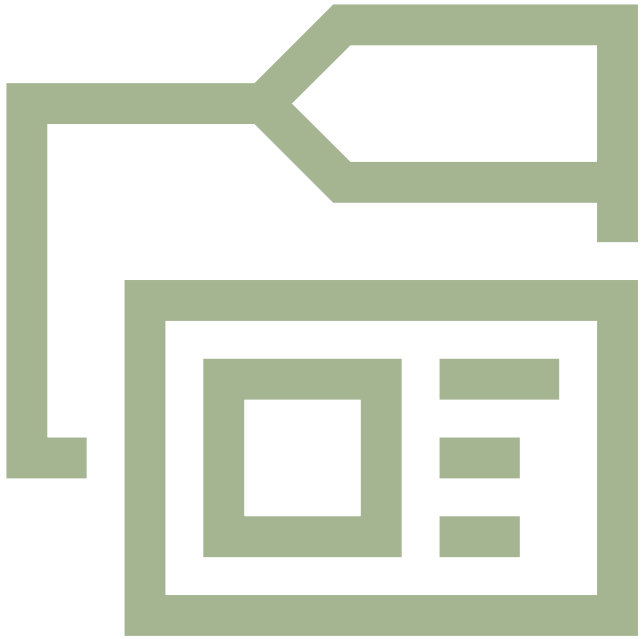
1. Danno biologico e riduzione della capacità lavorativa sono concetti diversi, con impatti economici distinti, e richiedono metodologie di valutazione separate.
2. La valutazione medico-legale della capacità lavorativa deve considerare le condizioni somatopsichiche nel contesto specifico del lavoratore, distinguendo capacità lavorativa e reddito effettivo, che è soggetto a prova (a carico del richiedente).
3. Il contesto lavorativo documentato è indispensabile per stimare l'impatto dei postumi sulla capacità lavorativa; il medico legale valuta l'incidenza somatopsichica; la quantificazione economica resta competenza giuridica.
4. La valutazione della capacità lavorativa deve considerare le prove fornite e analizzare come i postumi incidono sulle mansioni tipiche, accessorie o occasionali del lavoratore.
5. Va considerata la possibilità che il danneggiato sviluppi meccanismi di compenso, descrivendone natura, benefici, costi psicofisici, effetti sui tempi e modi di lavoro ed eventuale usura eccessiva.
6. Il medico legale deve indicare se il danneggiato può usufruire di tutele o agevolazioni normative per mantenere o reinserirsi nel lavoro in modo compatibile con le sue capacità residue.
7. Il danno economico patito deve essere comunicato al valutatore, che potrà valutarne la compatibilità con la riduzione della capacità lavorativa, pur senza necessaria proporzionalità tra i due aspetti.
8. La riduzione delle attitudini lavorative nei non occupati o senza reddito va stimata in modo descrittivo e approssimativo, evitando parametri numerici rigidi per mancanza di riferimenti condivisi.
9. Le valutazioni numeriche sulla capacità lavorativa sono valide solo se fondate su un'analisi dettagliata delle interferenze tra postumi e attitudini, con motivazione accurata a supporto.
10. Espressione del giudizio: nella quantificazione del danno sono da preferire aggettivazioni graduative standard (ad esempio: nulla, lievissima, lieve, moderata, notevole, elevata, severa, massimale)



	D. Biologico	A. manuali	A. intellettuali	A. commerciali
Deficit di lieve entità	10%	10%	60%	35%
	20%	20%	70%	45%
	30%	30%	80%	55%
Deficit di media entità	40%	40%	90%	65%
	50%	50%	100%	75%
	60%	60%	100%	100%
Deficit di grave entità	70%	70%	100%	100%
	80%	100%	100%	100%
	90%	100%	100%	100%
	100%	100%	100%	100%

Indice di correzione	Percentuale del valore tabellare	Aggettivo FAMLI
0	0	nullo
1	20	lieve
2	40	moderato
3	60	notevole
4	80	elevato
5	100	massimale

Mangili e Giannini, aderendo alla valutazione percentualistica del danno alla capacità lavorativa specifica, nel 2011 proposero un suo complesso sistema valutativo (teoria quantistica).



Cosa dice la giurisprudenza?

IL DANNO

La perdita della capacità di lavoro è la possibile causa d'un danno, non il danno in sé. Quest'ultimo consiste nella effettiva riduzione delle entrate della vittima, la quale non è necessaria conseguenza dell'esistenza di postumi permanenti.

Il **danno da lucro cessante** (che si configura solo se l'invalidità ha prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica) va valutato in concreto e non in astratto.

La sola esistenza di postumi permanenti non giustifica la pretesa al risarcimento del danno, se essi non hanno determinato in concreto una perdita del reddito, certa o almeno probabile.

Il danneggiato è tenuto a dimostrare di svolgere un'attività produttiva di reddito (antecedente all'infortunio) e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere alla precedente o ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali.

(Cass.Civ., Sez. III, 24 febbraio 2011, n. 4493)

L’attuale valutazione dell’incapacità lavorativa specifica

La lesione della salute sofferta da chi al momento dell'infortunio già godeva d'un reddito da lavoro può provocare tre tipi di conseguenze:

a) la vittima conserva l’impiego ed il livello di reddito, ma lavora con maggior pena: questo danno ha natura non patrimoniale e diviene circostanza di personalizzazione del risarcimento del danno biologico → concetto di danno alla **cenestesi lavorativa**

b) la vittima conserva l’impiego, ma vede ridursi il reddito (ad es., per la riduzione delle ore effettive dedicate al lavoro): questo danno ha natura patrimoniale e si liquida capitalizzando l’equivalente del reddito perduto dalla vittima.

c) la vittima perde il lavoro e, con esso, il reddito: anche questo danno ha natura patrimoniale

- La Corte di Cassazione, con la sentenza del 17 settembre 2025 n.25467 (dott. Emilio Iannello), ricapitola gli elementi essenziali alla base del risarcimento del lucro cessante. Afferma infatti: "*il grado di invalidità permanente determinato da una lesione dell'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica; così come lesioni gravi potrebbero provocare riduzioni minime del reddito, per contro anche postumi permanenti minimi potrebbero incidere sulla capacità di svolgere determinati lavori; perciò, spetta al giudice valutarne in concreto e caso per caso l'incidenza (v. in tal senso Cass. 03/09/2024 n. 23553; 17/05/2022 n. 15735; 22/08/2018 n. 20918; 12/02/2015, n. 2758; 12/02/2013, n. 3290; 18/09/2007, n. 19357; 08/08/2007, n. 17397; 14/06/2007, n. 13953; 20/01/2006, n. 1120)*.
- *Il danno patrimoniale futuro conseguente alla lesione della salute è risarcibile solo ove appaia probabile, alla stregua di una valutazione prognostica, che la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio; è dall'accertata diminuzione del reddito che deve risalirsi alla prova del danno ed alla sua causa; non è invece corretto, una volta ritenuta in astratto l'"incapacità lavorativa" della vittima, desumerne la prova d'una contrazione patrimoniale, senza nessun accertamento in concreto d'una deminutio patrimonii*.

- *L'incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro andrà dunque valutata in base a tre passaggi a) l'accertamento dei postumi; b) l'accertamento della compatibilità tra i postumi e il concreto tipo di impegno, fisico o intellettuale, richiesto dal lavoro svolto dalla vittima; c) l'esistenza in atto od in potenza d'una riduzione patrimoniale*.
- *Naturalmente questo giudizio ha per corollario che il danneggiato alleghi e provi il tipo di lavoro svolto, il tipo di mansioni corrispondenti, il tipo di impegno fisico o psichico da esse richiesto; dimostrato ciò, il Giudice per la stima del danno in esame potrà ricorrere ovviamente anche alla prova presuntiva, che tuttavia dovrà basarsi su fatti noti dai quali risalire ai fatti ignorati, e non sul mero automatismo tra entità dei postumi e sussistenza del danno; ne consegue che è onere del danneggiato – per consentire al giudice di procedere ad una liquidazione del danno patrimoniale futuro con criteri presuntivi, e ciò anche nei casi in cui la ricorrenza dello stesso risulti altamente probabile per l'elevata percentuale di invalidità permanente (evenienza apprezzabile nel caso di specie, in cui l'invalidità permanente è stata stimata nella misura del 28%) – supportare la richiesta risarcitoria con elementi idonei alla prova del pregresso effettivo svolgimento di attività economica, alla diminuzione del reddito percepito, ovvero del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata (Cass. n. 32538 del 2024; n. 12605 del 2023; n. 4673 del 2016; n. 14517 del 2015)*“

Cassazione civile, Sez. III. 5 agosto 2025 n. 22584

- L’ordinanza **Cass. civ., sez. III, 5 agosto 2025, n. 22584** (rel. Rossetti), nasce da un infortunio occorso a un passeggero che cade e riposta lesioni per brusca frenata su un autobus e riguarda soprattutto la **perdita della capacità di guadagno**.
- In estrema sintesi: il cuore giuridico della decisione sta nel ridisegnare con nettezza metodo di **prova** e **quantificazione** del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.

Nessuna relazione tra la valutazione INAIL, specie sotto il 16%, ed un danno patrimoniale da incidenza della menomazione sulla incapacità lavorativa

- Al **punto 7** la Corte dichiara **viziata per motivazione apparente** la decisione di merito che aveva stimato la perdita della capacità di lavoro nella misura di due quinti richiamando, come prova, il riconoscimento **INAIL del 12%** di invalidità permanente. Quel dato, spiega la Cassazione, **non prova nulla** sulla capacità di guadagno: per menomazioni sotto il 16% l'INAIL indennizza **solo il danno biologico**; e **non esiste corrispondenza biunivoca** tra percentuale di danno biologico e danno patrimoniale.
- Per liquidare il lucro cessante occorre invece un accertamento **in concreto**: quali postumi residuano; che lavoro (o mansioni) svolgeva la vittima; se, come e quanto quei postumi siano **incompatibili** con l'impegno fisico o cognitivo richiesto; quale sia l'effettiva o presumibile **contrazione reddituale** (confrontando redditi ante e post sinistro, oppure, se la vittima non lavorava, utilizzando redditi figurativi ragionevoli). Le presunzioni restano ammissibili, ma devono poggiare su **fatti noti** e non su automatismi percentuali. La mera citazione della rendita INAIL, dunque, è **insufficiente** e scivola sotto il "minimo costituzionale" della motivazione.

- Il **punto 10** completa e rafforza questo approccio, censurando in diritto il metodo – purtroppo diffuso – della **"percentualizzazione"** del danno patrimoniale attraverso la cosiddetta **incapacità lavorativa specifica (ILS)** espressa in punti percentuali e applicata al reddito ante sinistro. La Cassazione afferma che questo criterio è **concettualmente e medico-legalmente erroneo** per quattro ragioni:
- (i) sposta surrettiziamente sul medico-legale un **giudizio giuridico** (l'esistenza e la misura del danno patrimoniale), che appartiene al giudice; (ii) la **capacità di lavoro non è misurabile in percentuale** come il danno biologico, perché dipende dal tipo di attività e dalle mansioni del singolo; (iii) manca e non potrebbe esistere un **barème** delle incapacità lavorative – a differenza dei barèmes del danno biologico; (iv) il rilievo medico di ILS dimostra al più la **possibilità** di un pregiudizio reddituale, non la sua **esistenza** né la sua **entità**. Perciò è escluso ogni automatismo tra percentuale di invalidità (o ILS) e risarcimento del lucro cessante.
- Anche sul piano metodologico comparatistico, la Corte richiama l'indirizzo europeo che raccomanda la **comparazione dei redditi** effettivi (o ragionevolmente figurabili) **con e senza** l'evento dannoso. Ne discendono due **principi di diritto**: il danno da perdita di capacità di guadagno si accerta in tre passaggi – postumi, compatibilità con le mansioni, riduzione patrimoniale attuale o potenziale – e **non** si liquida moltiplicando il reddito per una percentuale di ILS; inoltre, pur ammettendosi la prova **presuntiva**, va **negato ogni automatismo** tra grado di invalidità e danno patrimoniale.

Per la Cassazione la percentualizzazione dell'incapacità lavorativa non ha alcun senso

Le conclusioni della Cassazione

- In conclusione, la sentenza impone di **abbandonare definitivamente** il modello “astratto” e percentualistico dell’ILS e di tornare a un accertamento **individualizzato e probatorio** del lucro cessante, fondato sul **nesso tra postumi e mansioni** e sulla **dimostrazione (anche presuntiva) di una deminutio patrimonii.**
- Il giudice del rinvio dovrà rifare i conti su queste basi, ricalibrando l’intera liquidazione.



Ma quindi, la medicina legale non serve più?

RISARCIBILITÀ DEL DANNO

Se l'infortunio colpisce una persona con reddito, e questa dimostra di averlo perduto (realmente o potenzialmente) a causa di una menomazione, avrà diritto ad essere risarcita a prescindere da qualsiasi giudizio medico legale sulla sussistenza d'una incapacità lavorativa specifica.

Se al contrario non lo dimostra, non avrà diritto ad alcun risarcimento, a nulla rilevando che il medico legale abbia ritenuto di ravvisare una «riduzione della capacità lavorativa».

«è risarcibile come lucro cessante il danno da riduzione del reddito (presente o futuro), e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica»

Concetto espresso a partire dalla Cass. Sez. 3, 18/05/1999, n. 4801

“INCOMPETENZE” MEDICO LEGALI SECONDO LA RECENTISSIMA GIURISPRUDENZA

Non è corretto che il medico legale accerti una "incapacità lavorativa specifica del ...%", in quanto:

- l'incapacità di svolgere il proprio lavoro non è misurabile in punti percentuali;
- il danno da lucro cessante va apprezzato in concreto in base al suo effetto (il reddito perduto o che presumibilmente sarà perduto), non in astratto in base alla sua causa (la perdita della capacità di lavoro).

Cass. Sez. Civ. 3, 20/06/2025, n. 16604/2025

Il compito corretto del medico legale nella valutazione della incapacità lavorativa

- Tradotto in pratica: al **CTU medico-legale** si chiede di descrivere **quali attività sono rese più difficoltose o precluse** dai postumi in rapporto **alle mansioni concrete** della vittima (forza, resistenza, precisione, concentrazione, postura, ecc.), **non** di attribuire una percentuale di "incapacità lavorativa specifica" da applicare al reddito.
- Al **giudice** spetterà poi verificare – sulla base di prove documentali, testimoniali e presunzioni gravi, precise e concordanti – se da quella incompatibilità derivi una **effettiva perdita o riduzione di reddito**, distinta tra **danno già maturato** (da rivalutare) e **danno futuro** (da capitalizzare), senza scorciatoie matematiche fondate su percentuali medico-legali.
- È questo il baricentro logico-giuridico che sorregge la cassazione con rinvio pronunciata nel caso.

COSA COMPETE AL MEDICO LEGALE

Il consulente tecnico medico-legale deve indicare i postumi permanenti, precisando se essi impediscano in tutto o in parte la prestazione lavorativa e/o se la rendano più difficoltosa e sotto quale aspetto (forza, resistenza, concentrazione, perizia manuale).

Non compete al medico legale dare un giudizio di tipo giuridico sull'esistenza del danno patrimoniale da lucro cessante, in quanto è una valutazione riservata al giudice che travalica lo specifico settore di competenza del medico legale.

Cass. Sez. Civ. 3, 20/06/2025, n. 16604/2025

Consensus Conference FAMLI (2007)

1. Danno biologico e riduzione della capacità lavorativa sono concetti diversi, con impatti economici distinti, e richiedono metodologie di valutazione separate.
2. La valutazione medico-legale della capacità lavorativa deve considerare le condizioni somatopsichiche nel contesto specifico del lavoratore, distinguendo capacità lavorativa e reddito effettivo, che è soggetto a prova (a carico del richiedente).
3. Il contesto lavorativo documentato è indispensabile per stimare l'impatto dei postumi sulla capacità lavorativa; il medico legale valuta l'incidenza somatopsichica; la quantificazione economica resta competenza giuridica.
4. La valutazione della capacità lavorativa deve considerare le prove fornite e analizzare come i postumi incidono sulle mansioni tipiche, accessorie o occasionali del lavoratore.
5. Va considerata la possibilità che il danneggiato sviluppi meccanismi di compenso, descrivendone natura, benefici, costi psicofisici, effetti sui tempi e modi di lavoro ed eventuale usura eccessiva.
6. Il medico legale deve indicare se il danneggiato può usufruire di tutele o agevolazioni normative per mantenere o reinserirsi nel lavoro in modo compatibile con le sue capacità residue.
7. Il danno economico patito deve essere comunicato al valutatore, che potrà valutarne la compatibilità con la riduzione della capacità lavorativa, pur senza necessaria proporzionalità tra i due aspetti.
8. La riduzione delle attitudini lavorative nei non occupati o senza reddito va stimata in modo descrittivo e approssimativo, evitando parametri numerici rigidi per mancanza di riferimenti condivisi.
9. Le valutazioni numeriche sulla capacità lavorativa sono valide solo se fondate su un'analisi dettagliata delle interferenze tra postumi e attitudini, con motivazione accurata a supporto.
10. Espressione del giudizio: nella quantificazione del danno sono da preferire aggettivazioni graduative standard (ad esempio: nulla, lievissima, lieve, moderata, notevole, elevata, severa, massimale)

VALUTAZIONE MEDICO LEGALE

L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno, conseguente a lesioni personali, patito da un soggetto già percettore di reddito, deve avvenire:

a) accertando l'entità dei postumi permanenti;

b) accertando la compatibilità tra i postumi e l'impegno fisico o psichico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima;

c) valutando se l'eventuale incompatibilità tra postumi e mansioni comporti, in atto od in potenza, una presumibile riduzione della capacità lavorativa.

Deve invece **escludersi** che gli accertamenti suddetti possano compiersi in abstracto con la quantificazione in punti percentuali della incapacità lavorativa specifica, moltiplicando quindi il reddito perduto per la suddetta percentuale (Cass. Sez. Civ. 3, 20/06/2025, n. 16604/2025)



No, invece, serve eccome!

Il Giudice deve comunque appoggiarsi al medico legale per:

- la valutazione del nesso di causa
- la valutazione delle ripercussioni funzionali che la menomazione ha o meno sull'attività lavorativa specifica del soggetto

Rientra infatti nel territorio specialistico del medico legale, e non del Giudice, valutare come e in che misura una lesione biologica (danno nervoso, amputazione, esiti di frattura) vada a influire sull'attività lavorativa del soggetto.



- Per un equo risarcimento, Giudice e Medico Legale devono continuare a lavorare di concerto, nei limiti stabiliti dalla loro professione.

- E QUINDI …….

Take-home messages

Disvalore ≠ monetizzazione: la perdita va descritta prima qualitativamente e quantitativamente in termini funzionali.

Analisi personalizzate senza affidamento cieco a tabelle.

Collaborazione multidisciplinare per decisioni basate su evidenze.

Accertamento medico legale

- Esame della sede, del tipo e dell'entità delle alterazioni anatomo-funzionali
- Valutazione dell'eventuale emendabilità mediante ausilio di presidi ortopedici e/o interventi chirurgici
- Valutazione dello stato anteriore
- Valutazione delle caratteristiche del soggetto: età, grado di istruzione, esperienze professionali, possibilità di riqualificazione professionale (capacità di riadattamento)
- Valutazione dell'attività lavorativa: mansionari, dichiarazioni del datore di lavoro, eventuale sopralluogo *

Il fine è valutare quale distretto anatomo-funzionale è coinvolto nell'attività lavorativa, con quale intensità e quale frequenza.

CONFLITTI D' INTERESSE
DOTT. ARNALDO S. MIGLIORINI

- Lavora in uno Studio Associato che si occupa principalmente di responsabilità medica, generalmente, ma non esclusivamente, per i supposti danneggiati
- E' fiduciario di legali che si occupano di danno alla persona come di alcune aziende cosiddette infortunistiche (CIS principalmente)
- Frequente collaborazione con Assicuratrice Milanese per la difesa di Medici coinvolti in cause di presunta malpractice



